



Comune di Villa del Bosco

PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29/04/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019, DECORRENZA 01 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto trenta nella solita Sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente
1	TODARO ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2	CASTAGNA ENRICO - Vice Sindaco	Sì
3	CANDINI FABRIZIO - Consigliere	Sì
4	FILIPPINI NADIA - Consigliere	Sì
5	ARNETTA FRANCESCO - Consigliere	Sì
6	SIGNORELLI CRISTINA - Consigliere	Sì
7	ALLIEVI MARCELLA - Consigliere	Sì
8	BACCHETTA MARELLA - Consigliere	No
9	RIANI MAURO - Consigliere	Sì
10	GIACOMETTI MARINA - Consigliere	Sì
11	LIMENTANI CLAUDIA - Consigliere	No
	Totale presenti	9
	Totale assenti	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor Todaro Alessandro nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor Dott. Franco Fontanella. La seduta è valida

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836A *decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti e delibere tariffarie aventi ad oggetto la pubblicità l'occupazione suolo e le affissioni

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- **TITOLO I: Disposizioni generali**

- TITOLO II: Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
- TITOLO III: Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
- TITOLO IV: Tariffe, canone, riduzioni, esenzioni
- TITOLO V: Pubbliche affissioni
- TITOLO VI: Particolari tipologie di occupazione
- TITOLO VII: Riscossione, accertamenti e sanzioni
- ALLEGATO A: classificazione delle Vie e delle Strade Comunali

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il comma unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 con cui il suddetto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2021.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sul testo della presente deliberazione e sul testo del Regolamento, è stato chiesto al revisore di esprimere il parere;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12 che così recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

VISTO il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CON voti favorevoli n. 9 (nove) contrari nessuno astenuti nessuno su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi art.3 della legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2) di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-

836, composto di n. 49Articoli comprensivo dell'allegato "A" Classificazione delle Vie e delle Strade comunali, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)

- 3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
- 4) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
- 5) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
- 6) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000
- 5) Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali per la sua esecuzione.
- 6) Di pubblicare il presente regolamento subordinatamente alla sua efficacia anche sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione "affari generali" ai sensi e per gli effetti dell'art.12 commi 1 e2 del D.Lgs.33/2013
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di VILLA DEL BOSCO per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 69/2009;
- 8) In base alla Legge n. 15/05 e al Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

SUCCESSIVAMENTE

VISTA la sentenza TAR Piemonte – Sezione II n. 460 del 14/03/2014 ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 9 DEL . 29/04/2021**

Il sottoscritto Franco Fontanella in qualità di responsabile del servizio Segreteria Generale esprime sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs 267/2000 il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Data 29/04/2021

**Il responsabile del servizio
Dott. Franco Fontanella**

La sottoscritta Valeria Borio in qualità di responsabile del servizio Finanziario

esprime sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 il proprio parere favorevole in merito alla regolarità Contabile.

Data 29/04/2021

**Il Responsabile del Servizio
BORIO Valeria**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
TODARO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANELLA Dr. Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONI

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 06/05/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villa del Bosco, il 06/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,
- che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del primo comma art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il _____.

Villa del Bosco, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANELLA Dr. Franco

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villa del Bosco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANELLA Dr. Franco